

Doppio cognome per il figlio

Ministero dell'Interno - Circolare 19/01/2017 n° 1 – Circolare n. 7/2017

Sentenza Corte Costituzionale n. 286/2016

- è possibile dare al figlio il doppio cognome sia che questi provenga da coppia sposata legittimamente che da coppia di fatto;
- non è possibile dare al figlio il cognome della sola madre; la pronuncia della Consulta consente solo di attribuire il **doppio cognome** e sempre che vi sia il consenso di entrambi i genitori;
- la sentenza si applica anche in caso di adozione;
- la possibilità di attribuzione del doppio cognome è applicabile anche alle nascite avvenute all'estero di figli di cittadini entrambi esclusivamente italiani;
- il doppio cognome potrà essere attribuito, al momento della nascita, solo se c'è accordo tra i genitori;
- **l'accordo potrà essere solo verbale, e non è necessario presentare documenti particolari; sarà sufficiente, in altre parole, anche la sola dichiarazione del padre di voler affiancare il cognome della madre dichiarata all'ufficiale dello stato civile;**
- **il cognome della madre viene *affiancato* a quello del padre (e, quindi, non si sostituisce). In altre parole: il figlio porterà i cognomi di entrambi i genitori, per esteso;**
- **il cognome della madre verrà riportato necessariamente dopo quello del padre;**
- **la possibilità di dare al figlio il cognome del padre e della madre riguarda solo le nascite successive alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale;**
- **la scelta deve essere fatta al momento della registrazione della nascita del figlio in Comune; è preclusa questa possibilità in un secondo momento.**